



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1178 del 10/11/2022

OGGETTO: SOVVENZIONE ANNO 2022 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Servizi alla persona - Ufficio Istruzione

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 87 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, è stato previsto, come da allegato D al bilancio, il programma degli interventi contributivi per il triennio 2022-2024, prevedendo fra questi i contributi:

a) per Missione 1 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 1 “Istruzione prescolastica”, voce “Contributi a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi”;

b) per Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 1 “Iniziative per l’infanzia e i minori e per asili nido”, voce “Iniziative a favore minori – concessione di contributi per animazione estiva per bambini e ragazzi” e “Trasferimenti a sostegno asili nido del territorio comunale”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 03.05.2022, in ossequio agli indirizzi di cui al bilancio di previsione si sono definite le modalità di assegnazione delle sovvenzioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno 2022 ovvero:

a) un contributo fisso di € 30.000,00 a ciascuna scuola dell’infanzia, considerato che i costi fissi di gestione incidono in maniera notevole sui bilanci;

b) un contributo fisso di € 7.800,00 per ogni sezione di ciascuna scuola dell’infanzia;

c) un contributo complessivo di € 12.750,00 relativo alla spesa per insegnanti di sostegno ad alunni con disabilità certificata, da ripartire a consuntivo fra gli istituti in misura proporzionale alle spese sostenute;

d) un contributo pro-capite per alunno frequentante, da definire a consuntivo in relazione al numero complessivo di frequenze di tutte le scuole dell’Infanzia, per l’ammontare complessivo corrispondente all’importo residuo, una volta detratte dallo stanziamento di bilancio le voci dei punti a-b-c);

e) eventuali economie di spesa sugli stanziamenti di Bilancio derivanti dalla non applicazione dei criteri, in particolare del punto c) sopraindicato, verranno sommate all’importo residuo del punto d) e ridistribuite integrandole nel conteggio del contributo pro- capite per alunno frequentante;

prevedendo altresì le seguenti tempistiche di erogazione, ovvero:

un acconto di € 90.000,00 relativo al contributo fisso di cui al punto a) dei criteri sopra indicati, suddiviso fra le tre scuole paritarie per la medesima somma pari ad € 30.000,00 e il saldo relativo al contributo di cui allo stanziamento di bilancio, calcolato sulla base dei criteri di cui ai punti b), c) d) ed e) su indicati, previa presentazione dei dati necessari al conteggio, della copia del bilancio consuntivo anno 2020 e del bilancio di previsione anno 2021, che verrà erogato con successivi provvedimenti dirigenziali, entro il mese di ottobre 2022, con imputazione contabile al cap. 280, voce: “ Contributi a Scuole Materne gestite da privati o ordini religiosi” del Bilancio di Previsione 2022-2024, Esercizio 2022;

Premesso altresì che con succitata deliberazione sono stati individuati anche i criteri di erogazione dei

contributi allocati alla Missione 12, Programma 1, voce “ Trasferimenti a sostegno asili nido del territorio comunale” suddividendo le somme stanziare fra le due scuole materne, tenuto conto del numero di bambini iscritti al Nido Integrato, rapportato al periodo di frequenza degli stessi nel periodo complessivo dell’anno scolastico, secondo i seguenti scaglioni; fino a 5 alunni € 7.000,00, dal 6° al 10° alunno €12.000,00, oltre 10 alunni € 15.000,00, prevedendo altresì le tempistiche di erogazione del contributo per l’anno 2022 in un acconto entro il mese di maggio ed un saldo a seguito delle attestazioni e dei documenti richiesti come da deliberazione 108, sopra richiamata, e a cui si rimanda;

Considerato che

- la scuola dell’infanzia fa parte del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni ed è il primo gradino del percorso di istruzione, avente natura non obbligatoria; la scuola dell’infanzia concorre quindi all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative, assolvendo, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, alla realizzazione della continuità educativa con il nido e con la scuola primaria;

- gli asili nido hanno un ruolo fondamentale nell’educazione, rappresentando sia un servizio cruciale per le famiglie e un sostegno concreto al lavoro femminile che un presidio determinante per migliorare il contesto sociale dei territori;

Considerato altresì che fa parte del sistema nazionale di istruzione il sistema integrato zero-sei anni articolato in servizi educativi per l’infanzia relative alle seguenti fasce di età:

- da 3 a 36 mesi, gestiti dagli Enti Locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati;

- da 3 a 6 anni, che possono essere gestite dallo Stato, dagli Enti Locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati;

Dato atto che

- il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorrono alla realizzazione del principio di sussidiarietà l’insieme delle scuole paritarie, per le quali per il sostegno economico delle stesse è ordinariamente previsto ai fini della frequenza il pagamento di una retta;

- le scuole paritarie sono definite dal MIUR come *“scuole la cui gestione è affidata a soggetti diversi da quelli statali, che si impegnano a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola e ottengono il riconoscimento della parità scolastica con le scuole statali. Le scuole paritarie si inseriscono nel sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle scuole statali”* e come tali devono presentare un percorso didattico e formativo in linea con gli ordinamenti scolastici ministeriali nel tempo vigenti e assumere insegnanti abilitati all’esercizio della professione oltre ad avere un bilancio pubblico;

Rilevato che

- in materia di sovvenzioni/contributi alle scuole paritarie a decorrere dal D.M. n. 46/2013, il legislatore è intervenuto per definire i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l’a.s. 2012/2013 prevedendo che i contributi venissero erogati *“in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro definendo tali quelle scuole gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro (con relativo elenco di associazioni, enti e società)”*;

- alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Consiglio di Stato ne dichiarava l’illegittimità poiché il criterio di classificazione per stabilire la presenza o meno di una finalità di lucro non risiede nell’elemento soggettivo, ovvero nella qualificazione dell’impresa, quanto nell’elemento oggettivo rappresentato dall’attività svolta in concreto tale per cui possono essere considerate scuole paritarie senza scopo di lucro quelle che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico per il servizio prestato, o comunque di un corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo del servizio effettivo, con la conseguenza che il versamento di un corrispettivo di importo non minimo è parametro rilevatore dell’esercizio di un’attività con modalità commerciali;

- nell’ambito di tale indicazione è intervenuto il D.M. n. 367/2016 che ha ridefinito i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2015-2016 prevedendo da una parte di riproporre il criterio soggettivistico identificando le scuole che svolgono il servizio scolastico con modalità

non commerciali con quelle il cui statuto o atto costitutivo prevede il divieto di distribuire utili ai soci e dall'altra ha definito la nozione di retta "simbolica" quando il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal MIUR¹;

- durante la gestione della pandemia il legislatore nazionale è intervenuto prevedendo erogazione di contributi - D.L. n. 71/2021 - alle scuole paritarie primarie e secondarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione, in deroga ai divieti di erogazione di aiuti di stato, al fine di contenere il rischio epidemiologico;

Atteso che, stante il superamento della fase pandemica e in attesa delle scelte da parte del legislatore, appare opportuno valutare la corretta qualificazione delle sovvenzioni/contributi previsti in bilancio di previsione per il sistema prescolastico paritario insistente sul territorio comunale per il corrente anno scolastico ai fini della relativa erogazione secondo i criteri a suo tempo stabiliti, alla luce delle indicazioni della Commissione europea, sull'incompatibilità degli aiuti di stato di cui all'art. 107 del TFUE secondo cui *"sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*;

Considerato che, come ampiamente riportato dal diritto dell'unione,

- la finalità della disposizione di cui sopra è quella di impedire che l'intervento pubblico nell'economia possa falsare la concorrenza e gli scambi fra gli stati membri, ovvero che si determini la c.d. distorsione degli scambi che, pur con i distinguo da rilevare caso per caso, tendenzialmente non si concretizza allorché vi sia un carattere locale dell'attività;

- affinché possa qualificarsi come aiuto di stato, soggetto quindi all'obbligo di notifica alla Commissione per la relativa pronuncia, devono concretizzarsi i quattro requisiti richiesti dalla disposizione ovvero l'origine pubblica delle risorse in gioco, il fatto che attraverso il loro uso si produca un vantaggio per delle imprese, l'effetto distorsivo sulla concorrenza e l'influenza degli scambi tra Stati membri;

- non rileva la natura soggettiva dell'impresa, quindi non è elemento di discriminazione, la qualificazione del soggetto beneficiario come soggetto che non svolge attività commerciale o senza fini di lucro, poiché per il diritto europeo, ciò che prevale è il carattere oggettivo ovvero che l'attività svolta in concreto da qualificare come economica allorché essa consista nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato;

Rilevato che

- come previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 65/2017 gli Enti locali, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (*lett. d*), oltre a coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative (*lett. e*), facilitando iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione di istruzione con il primo ciclo di istruzione (*lett. h*);

- la L.R. n. 31/1985 avente oggetto "norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" prevede che gli Enti locali territoriali promuovono e favoriscono interventi per generalizzare la frequenza della scuola materna, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel servizio formativo complessivo, oltre a concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all'assolvimento dell'obbligo scolastico, agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, realizzare il completo e pieno inserimento e recupero nelle strutture educative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap e qualificare e potenziare il servizio formativo perseguendo la piena funzionalità di tutte le scuole;

- la stessa legge regionale prevede che i servizi possono essere gestiti dai Comuni direttamente o tramite le singole scuole o istituti in base ad apposite convenzioni, e che spetta al Consiglio comunale, sulla base delle linee programmatiche elaborate dai distretti scolastici di riferimento e delle proposte degli enti e delle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, approvare il piano annuale degli interventi che intende realizzare nell'anno scolastico successivo, utilizzando nello specifico anche i propri fondi di bilancio;

¹ con nota 915 del 23.04.2021 la spesa annuale per studente della scuola dell'infanzia è stata quantificata in € 6.027,50

Considerato che

- tra le funzioni del Comune vi è la cura degli interessi della popolazione insediata nel proprio territorio promuovendone lo sviluppo civile, economico e sociale;
- l'offerta formativa prescolastica rappresenta, in linea con le indicazioni del MIUR, il primo gradino del percorso di istruzione e quindi di sviluppo della comunità oltre che rappresentare uno strumento di aiuto alla genitorialità e allo sviluppo e insediamento delle famiglie;
- nel territorio comunale, caratterizzato da una estensione lineare di oltre 25 km, che va da Villanova della Cartiera a Bibione, l'offerta formativa prescolastica è assicurata storicamente tramite scuole paritarie stante il fatto che in ossequio al dovere inderogabile di istituire scuole statali per ogni ordine e grado ex art. 33 comma 2 della Costituzione, è presente la sola scuola dell'infanzia pubblica "Carlo Lorenzini Collodi" sita in Bibione, facente parte dell'Istituto Comprensivo statale di San Michele al Tagliamento;
- nel territorio comunale l'offerta formativa prescolastica è storicamente offerta da Ipb "Maria Bazzana", con asilo nido integrato "Dolci Coccole", sita in San Michele al Tagliamento, dalla Scuola materna "Cuore Immacolato di Maria" con asilo nido integrato "Primi Passi", sita in San Giorgio al Tagliamento e dalla Scuola dell'Infanzia "Maria Goretti" sita in Cesarolo, tutte riconosciute come scuole parificate;

Valutato per quanto esposto in narrativa che l'attività formativa prescolastica insistente sul territorio comunale è offerta da soggetti che non svolgono attività di natura commerciale, ma che concorrono con tali attività alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo civile e sociale del territorio, appartenendo, in qualità di scuole paritarie, al sistema integrato di educazione e istruzione previsto dall'ordinamento italiano e svolgendo una attività essenzialmente di "prossimità" configurabile come destinata ad un mercato locale; elemento quest'ultimo ulteriormente rafforzato dalla particolare conformazione territoriale del comune, tale per cui tendenzialmente il servizio soddisfa esigenze della comunità bilanciando i limiti di accessibilità della scuola dell'infanzia statale sita in località Bibione;

Ritenuto condivisibile l'assunto secondo cui il finanziamento pubblico a favore di soggetti che svolgono attività economica costituisca *in potenza* un aiuto di Stato, ma è anche vero che il vantaggio che ne deriva ai beneficiari deve essere in grado di falsare la concorrenza e gli scambi fra gli Stati e se è vero che l'effetto distorsivo sulla concorrenza è sempre presumibile, almeno potenzialmente, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi tra Stati membri; l'incidenza sugli scambi non può semplicemente essere ipotizzata o presunta, ma devono essere accertate le ragioni per cui la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi²;

Considerato quindi che, per quanto espresso in narrativa, l'attività di formazione prescolastica offerta dalle scuole paritarie del territorio, oltre a concretizzare il principio di sussidiarietà e di concorrere alla piena realizzazione delle funzioni dell'ente locale, possa essere qualificata come una attività a carattere locale, proprio per la natura e le caratteristiche proprie dell'attività erogata tale per cui appare non evidente il requisito dell'influenza degli scambi fra Stati membri e quindi non qualificabili come aiuti di stato;

Ritenuto pertanto di dare seguito alle previsioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/2021 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2022, procedendo in ossequio al programma dei contributi per l'annualità in corso, all'attribuzione ed erogazione delle risorse all'uopo stanziato nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Vista la regolarità delle domande e della documentazione presentate dalle Scuole paritarie dell'Infanzia ai fini della liquidazione (acconto e saldo) delle sovvenzioni per l'anno 2022 come di seguito riportate:

- Asilo Infantile "M. Bazzana" di San Michele al Tagliamento richiesta in atti al n. 29138/2021 e successive integrazioni in atti al n. 29229/2021, al n.13540/2022, al n. 29764/2022 ed al n. 29808/2022 del protocollo generale;
- Scuola dell'Infanzia "Cuore Immacolato di Maria" di San Giorgio al Tagliamento richiesta in atti al n. 27922/2021 e integrazione in atti al n. 29398/2021 del protocollo generale;
- Scuola dell'Infanzia "Santa Maria Goretti" di Cesarolo richiesta in atti al n. 28796/2021 del protocollo generale;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 86 del 28.12.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.

² Cfr. La disciplina degli aiuti di Stato di C.E.. Baldi ed. Maggioli 2020

267/2000)” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione consiliare n. 87 del 28.12.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione consiliare n. 51 del 26.05.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 29.06.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 01.08.2022, avente ad oggetto “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024 E 13^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024”;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il decreto sindacale n. 16 del 01.04.2022 con cui sono state conferite alla dott.ssa Tamara Plozzer le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 03.05.2022 che accoglieva le domande di sovvenzione delle Scuole dell’Infanzia paritarie per l’anno 2021 determinando le modalità di assegnazione delle sovvenzioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno 2022;
3. di impegnare allo scopo l’importo complessivo di € 230.000,00 che trova regolare copertura come di seguito esposto nel Bilancio di previsione 2022-2024/EF 2022:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCE	Importo	Soggetto
2022	S	280/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	04.01	1.04.04.01.001	71.382,10	853 - ASILO INFANTILE "MARIA BAZZANA" - VIA DE AMICIS 4, SAN MICHELE AL

							TAGLIAMENTO (VE)
2022	S	280/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	04.01	1.04.04.01.001	56.178,00	864 - SC.MATERNA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" - VIA CADUTI, 23 SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO , SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
2022	S	280/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	04.01	1.04.04.01.001	72.439,90	17268 - SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI - CESAROLO - VIA CONCILIAZIONE, 53 , SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
2022	S	806/1	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ASILI NIDO DEL TERRITORIO COMUNALE.	12.01	1.04.04.01.001	15.000,00	853 - ASILO INFANTILE "MARIA BAZZANA" - VIA DE AMICIS 4 , SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
2022	S	806/1	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ASILI NIDO DEL TERRITORIO COMUNALE.	12.01	1.04.04.01.001	15.000,00	864 - SC.MATERNA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" - VIA CADUTI, 23 SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO , SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

4. di liquidare il contributo riferito all'anno 2022 per le scuole dell'infanzia paritarie, determinato alla luce dei criteri di attribuzione della sovvenzione fissati nella deliberazione n. 108 già nominata in narrativa, come da istruttoria in atti all'Ufficio Istruzione, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 che trova copertura finanziaria al cap.280, voce: "Contributi a Scuole Materne gestite da privati o ordini religiosi" del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022 come sotto riportato:

Asilo Infantile "Maria Bazzana" S. Michele al Tagliamento	€ 71.382,10
Scuola dell'Infanzia "Cuore Immacolato di Maria" S. Giorgio al Tagliamento	€ 56.178,00
Scuola dell'Infanzia "S. Maria Goretti " Cesarolo	€ 72.439,90

5. di liquidare il contributo a sostegno degli asili nido del territorio comunale, determinato alla luce dei criteri di attribuzione della sovvenzione fissati nella deliberazione n. 108 già nominata in narrativa, come da istruttoria in atti all'Ufficio Istruzione, per un importo complessivo pari ad € 30.000,00 che trova copertura finanziaria cap. 806/1, voce: "Trasferimenti a sostegno asilo nido del territorio comunale" del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, come sotto riportato:

Asilo Infantile "Maria Bazzana" S. Michele al Tagliamento	€ 15.000,00
Scuola dell'Infanzia "Cuore Immacolato di Maria" S. Giorgio al Tagliamento	€ 15.000,00

6. di dare atto che le somme oggetto di liquidazione di cui al punto 4) e 6) del presente dispositivo:

- sono soggette a ritenuta d'acconto IRPEG del 4%, prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973, come da dichiarazioni acquisite agli atti;
- non sono soggette alla richiesta di certificazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 210/2002 (DURC), trattandosi di sovvenzione a Scuole dell'Infanzia Paritarie;
- che l'Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2014, n. 33;

7. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Tamara Plozzer
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOZZER TAMARA

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 10/11/2022 15:20:35

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265